



**ISTITUTO TECNICO STATALE
SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO
"MANLIO ROSSI DORIA"**



80034 MARIGLIANO (NA) – Via M. Rossi Doria– Telefono 081 885 13 43 – Fax 081 519 18 82
e-mail natd420003@istruzione.it – Codice Fiscale 92003220636 – PEC natd420003@pec.istruzione.it

Regolamento parcheggio a.s. 2015/2016

Art.1. Accesso al parcheggio dell'Istituto.

1. L'accesso delle autovetture al parcheggio dell'Istituto è riservata esclusivamente al personale dipendente, salve le eccezioni di cui ai commi successivi.
2. **La viabilità interna è a doppio senso di circolazione.**
3. Possono altresì accedere al parcheggio i ciclomotori, i motocicli e le biciclette del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti.
4. L'accesso al parcheggio di autovetture di genitori e studenti è escluso; può essere autorizzato dal Dirigente scolastico per particolari situazioni documentate o in occasione di eventi particolari.
5. Le autovetture che accompagnano gli studenti a scuola, anche in caso di pioggia, si fermano in prossimità dell'ingresso senza accedervi o ostruirlo e per il tempo strettamente necessario.
6. L'accesso al parcheggio degli automezzi dei fornitori avviene, di regola, in orari non concomitanti con le attività didattiche antimeridiane, fatti salvi casi particolari che richiedono comunque la previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
7. Per ragioni di sicurezza e per evitare l'accesso di veicoli non autorizzati, l'Istituto si riserva la facoltà di chiudere l'ingresso carraio in determinati orari dandone preventiva comunicazione a dipendenti, studenti e famiglie.

Art.2 Sosta nel parcheggio dell'Istituto.

1. La sosta delle autovetture nel parcheggio dell'Istituto è riservata esclusivamente al personale dipendente e deve avvenire negli appositi stalli predisposti ed evidenziati da pavimentazione di colore bianco.
2. La sosta delle autovetture di genitori e studenti è di regola esclusa; può essere autorizzata dal Dirigente scolastico per particolari situazioni documentate o in occasione di eventi particolari.
3. La sosta di ciclomotori, motocicli e biciclette del personale dipendente, degli studenti è consentita esclusivamente negli stalli predisposti.
4. I mezzi dell'amministrazione provinciale e dei fornitori possono essere autorizzati per esigenze di carico/scarico e manutenzione a parcheggiare per soste di breve durata.
5. E' vietata, anche in caso di pioggia, la sosta in spazi diversi di cui ai commi 2.1 e 2.3

Art. 3. Autorizzazioni alla sosta.

1. La sosta nel parcheggio dell'Istituto è consentita esclusivamente ai soggetti autorizzati rientranti nelle categorie di cui all'articolo precedente.

Art. 4. Norme di sicurezza.

1. Allo scopo di ridurre il rischio di incidenti, i pedoni accedono al parcheggio utilizzando il cancello pedonale situato all'ingresso.
2. E' fatto divieto di parcheggiare mezzi motorizzati nelle adiacenze delle entrate carraie, lungo il cancello di transito, in prossimità dei punti di raccolta di "colore giallo" previsto per i casi di evacuazione d'emergenza, innanzi ai cassonetti dei rifiuti, davanti alle discese laterali destinate ai soccorsi e all'accesso al piano interrato, in prossimità dell'entrata laterale della palestra, dell'aula magna, delle scale di emergenza (fino a 22 metri di distanza per la scala lato A segreteria) nonché davanti all'entrata principale dello stabile.
3. In nessun caso la sosta, anche temporanea, di mezzi motorizzati di ogni tipo deve essere di intralcio all'accesso ed alle operazioni dei mezzi di soccorso pubblico.

4. In ogni caso la posizione dei mezzi autorizzati alla sosta ai sensi dell'art.2 comma 5 deve essere tale da non ostacolare il transito dei pedoni, nonché, in caso di emergenza, l'evacuazione dello stabile dalla porta principale e le operazioni di eventuali mezzi di soccorso pubblico.

5. **La velocità dei mezzi motorizzati all'interno del parcheggio e nelle aree di movimento deve essere limitata a passo d'uomo in particolare nelle curve;** le manovre dei mezzi motorizzati devono essere effettuate con la massima prudenza ed attenzione al fine di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed al transito di pedoni.

6. Costituiscono infrazioni gravi alle norme di sicurezza mantenere una velocità sostenuta o accelerare all'interno del parcheggio, impennare i mezzi motorizzati a due ruote, parcheggiare in prossimità delle uscite di emergenza.

7. Il mancato rispetto del presente regolamento da parte di studenti e dipendenti è passibile di sanzioni disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.

8. Quando si ravvisino infrazioni alle norme del presente regolamento il Dirigente scolastico è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e consentiti dalle leggi vigenti e ad addebitare i relativi costi al trasgressore

Art.5. Autorizzazioni

1.A domanda degli interessati, su apposito modello prestampato nel quale devono essere indicate le generalità del richiedente e del proprietario, nonché la targa dell'autovettura, del ciclomotore o del motociclo per il quale si chiede il permesso di parcheggiare all'interno dell'Istituto, il Dirigente scolastico rilascia un'autorizzazione numerata, personale e non cedibile che deve essere esposta in modo ben visibile sul cruscotto/parabrezza durante la sosta

2.L'autorizzazione alla sosta di cui al comma precedente è a tempo indeterminato per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo revoca in caso di trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro; per il restante personale è a termine, con scadenza coincidente con quella del rapporto di lavoro presso l'Istituto; per gli studenti è valida sino al termine dell'anno scolastico, salvo il caso di trasferimento o ritiro; agli ospiti e fornitori è attribuito apposito contrassegno temporaneo.

Art.6. Posti riservati

2. In prossimità dell'ingresso allo stabile sono individuati e contrassegnati, mediante appropriata segnaletica orizzontale, due stalli per la sosta di automezzi riservati a persone disabili munite dell'apposito contrassegno, posizionati in modo tale da non ostacolare il transito dei pedoni, l'evacuazione dello stabile dalla porta principale in caso di emergenza e le operazioni di eventuali mezzi di soccorso pubblico.

Art.7. Norme finali

1. Il parcheggio non è custodito. l'Istituto non risponde di eventuali danneggiamenti arrecati da terzi ai veicoli in sosta, né è responsabile del furto dei veicoli, di parte di essi ovvero degli accessori o di oggetti in essi contenuti, né dei danni a cose e persone derivanti dalla circolazione dei mezzi autorizzati.

